

# Direttiva per un insegnamento inclusivo e per la gestione dei percorsi di formazione e degli esami di studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali

Del 14.07.2025

Il Rettorato adotta:

## Capitolo I – Disposizioni generali

### Art. 1 Principi e definizioni

- <sup>1</sup> Sulla base del proprio Statuto (art. 50) e del Codice etico (art. 6 lett. a), l'Università della Svizzera italiana (USI) respinge ogni forma di discriminazione diretta o indiretta rivolta ai membri della propria comunità in ragione delle proprie condizioni fisiche e mentali. Essa riconosce eguale dignità a tutti i componenti della comunità universitaria promuovendo la diversità e l'inclusione.
- <sup>2</sup> Al fine di garantire un servizio equo e inclusivo, conformemente a quanto previsto all'art. 2 cpv. 5 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), l'Università della Svizzera italiana supporta - in sede d'esame e nel loro percorso formativo - gli studenti a cui siano stati riconosciuti, da uno specialista riconosciuto secondo le linee guida cantonali<sup>1</sup> o indicazioni equivalenti del Paese di emissione dei relativi certificati, bisogni formativi speciali rientranti in una delle seguenti categorie:
  - a. disabilità (secondo la categoria internazionale « A/Déficiences »)<sup>2</sup>, permanenti o temporanee, diagnosticate come disturbi di origine organica (legati, segnatamente, a deficit sensoriali, motori o neurologici, disturbi di natura psicologica);
  - b. disturbo evolutivo diagnosticato (secondo la categoria internazionale «B/Difficultés»)<sup>3</sup> con difficoltà comportamentali o emozionali, o con difficoltà specifiche di apprendimento (segnatamente: disturbo specifico dell'apprendimento, quali, ad esempio, dislessia, disortografia, discalculia, disturbi del linguaggio).
- <sup>3</sup> L'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali una o più misure elencate negli articoli successivi. La concessione di tali misure deve essere valutata tenendo altresì in considerazione le esigenze del percorso di studi e i suoi obiettivi specifici, come pure la tipologia dei corsi.
- <sup>4</sup> Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.

---

<b>Art. 2 Universal Design for Instruction</b>	<p><sup>1</sup> L'USI raccomanda ai membri del proprio personale accademico l'applicazione, laddove possibile, dei principi dell'Universal Design for Instruction, per garantire un ambiente didattico inclusivo per tutti gli studenti. Per maggiori informazioni si rimanda alle apposite linee guida reperibili alla pagina dedicata del sito USI.</p>
<hr/> <b>Capitolo II – Misure di supporto</b> <hr/>	
<b>Art. 3 Registrazione dei corsi</b>	<p><sup>1</sup> L'USI può facilitare la partecipazione attiva degli studenti con bisogni formativi speciali attraverso misure di supporto didattico, come la video e audio registrazione dei corsi e la condivisione tempestiva dei materiali didattici (ad esempio slides delle lezioni, dispense e altri supporti utili).</p> <p><sup>2</sup> La registrazione è fornita, nei casi ritenuti adeguati dalla Commissione di esame (cfr. art. 14), per i corsi ex-cattedra ed è messa a disposizione dello studente che ne fa richiesta secondo la presente Direttiva. La registrazione non è ammessa per i corsi con struttura seminariale.</p> <p><sup>3</sup> È compito del docente titolare o coordinatore del corso o della persona designata dalla Facoltà gestire e diffondere la registrazione alle persone richiedenti.</p>
<b>Art. 4 Esami, elaborati e presentazioni</b>	<p><sup>1</sup> L'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. concordare una pianificazione personalizzata delle consegne dei lavori scritti individuali e degli elaborati;</li><li>b. sostituire un esame scritto con un esame orale;</li><li>c. sostituire gli elaborati o le presentazioni di gruppo con formati alternativi equivalenti al lavoro di gruppo.</li></ul> <p><sup>2</sup> I contenuti degli esami sostitutivi di cui al cpv. 1 devono essere equivalenti ai contenuti degli esami originalmente pianificati.</p>
<b>Art. 5 Tempo aggiuntivo</b>	<p><sup>1</sup> L'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali l'attribuzione del 25% di tempo in più per ogni prova d'esame (15 minuti in più ogni ora). Quindi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Prova di 1 ora → 75 minuti concessi</li><li>ii. Prova di 2 ore → 150 minuti concessi</li><li>iii. Prova di 3 ore → 225 minuti concessi</li></ul> <p><sup>2</sup> Durante gli esami orali per i quali non è previsto un tempo di preparazione, è possibile concedere un periodo di preparazione di 10 minuti e successivamente procedere con l'esame orale.</p>
<b>Art. 6 Uso del computer</b>	<p><sup>1</sup> L'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di svolgere le prove scritte d'esame su di un computer secondo modalità definite dal Servizio amministrazione studenti.</p>
<b>Art. 7 Sintesi o dettatura vocale</b>	<p><sup>1</sup> L'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di svolgere le prove scritte d'esame utilizzando la sintesi vocale e/o il sistema di dettatura vocale secondo modalità definite dal Servizio amministrazione studenti.</p>
<b>Art. 8 Uso del dizionario monolingue</b>	<p><sup>1</sup> Durante le prove scritte d'esame, l'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di consultare un</p>

---

---

dizionario monolingue, fatta eccezione per gli esami di lingua e quelli volti a valutare la competenza linguistica.

---

**Art. 9**  
**Uso della**  
**calcolatrice non**  
**scientifica**

- 1 Durante la prova scritta d'esame, l'USI può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di avere a disposizione una calcolatrice non scientifica. Questa misura non può applicarsi agli esami volti a valutare l'acquisizione da parte dello studente di conoscenze specialistiche della materia oggetto dell'esame e per cui non può essere fatto uso di una calcolatrice.
- 

**Art. 10**  
**Valutazione delle**  
**prove d'esame**  
**scritte**

- 1 Nella valutazione della prova d'esame scritta, gli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali non devono essere penalizzati in caso di errori ortografici e morfosintattici. Questa misura non si applica a esami volti specificamente a valutare l'uso corretto della lingua.
- 

**Art. 11**  
**Sistema minimo**  
**di supporto**

- 1 Le misure indicate agli artt. 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10 costituiscono un sistema minimo di supporto che deve essere garantito da tutte le Facoltà agli studenti che ne facciano richiesta sulla base della necessaria documentazione presentata ai sensi degli artt. 12 e seguenti e che siano concesse con decisione della Commissione d'esame (cfr. art. 14).
  - 2 Sulla base di comprovate esigenze mediche, lo studente può fare richiesta di misure di supporto ulteriori.
  - 3 Le misure indicate agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano agli esami pratici OSCE (Objective Structured Clinical Examination) del Master of Medicine della Facoltà di scienze biomediche.
- 

**Capitolo III – Procedura e decisione**

---

**Art. 12 – Richiesta**

- 1 Per accedere alle misure di supporto, lo studente deve presentare la richiesta al Servizio amministrazione studenti al momento dell'iscrizione all'USI. In alternativa, la richiesta può essere presentata al più tardi entro due mesi prima dell'inizio del semestre, se si richiedono misure di supporto alla didattica, oppure entro due mesi prima dell'inizio della sessione d'esami, se si richiedono misure relative agli esami.
  - 2 Le richieste presentate oltre tali termini, o a seguito di una diagnosi effettuata dopo l'immatricolazione, saranno comunque valutate. Tuttavia, le eventuali misure di supporto alla didattica potranno essere applicate solo a partire dal semestre successivo, mentre quelle relative agli esami saranno valide a partire dalla prima sessione utile.
  - 3 Nella richiesta lo studente deve indicare una o più misure tra quelle elencate agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegando un certificato rilasciato da uno specialista riconosciuto, secondo le linee guida cantonali<sup>4</sup> o indicazioni equivalenti del Paese in cui è stata emessa la documentazione. Il certificato deve attestare la presenza di un disturbo specifico e di un bisogno formativo speciale, e non deve essere anteriore a due anni rispetto alla data della richiesta.
- 

**Art. 13**  
**Limiti**

- 1 Non potrà essere richiesto l'annullamento o la revisione di un esame sulla base di una domanda consegnata ex post.
- 

**Art. 14**  
**Commissione**  
**d'esame**

- 1 Una Commissione d'esame è istituita per la valutazione delle richieste.
  - 2 La Commissione d'esame è composta da:
    - a. il Rettore per la formazione e la vita universitaria o un suo delegato;
-

---

	<p>b. due rappresentanti dei Servizi dell'Area formazione, vita studentesca e internalizzazione;</p> <p>c. un rappresentante del Servizio pari opportunità.</p> <p><sup>3</sup> La Commissione d'esame può avvalersi del parere di una persona esperta terza.</p> <p><sup>4</sup> Ogni Facoltà designa al suo interno uno o più referenti accademici a cui la Commissione può rivolgersi a titolo consultivo in merito alle richieste pervenute da parte di studenti appartenenti alla Facoltà in questione.</p> <p><sup>5</sup> In qualunque circostanza, tutte le richieste pervenute sono trattate in maniera confidenziale e nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali.</p>
<b>Art. 15 Valutazione e decisione</b>	<p><sup>1</sup> Il Servizio amministrazione studenti, riceve la richiesta e la relativa documentazione e la trasmette alla Commissione d'esame.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione d'esame valuta la richiesta sulla base della documentazione ricevuta e decide in merito alla concessione delle misure. Le misure di supporto di cui all'art. 11 cpv. 2 sono disposte previa valutazione della disponibilità delle necessarie risorse materiali e finanziarie (segnatamente: finanziarie, infrastrutturali, umane).</p> <p><sup>3</sup> Le misure disposte rimangono valide per tutta la durata del percorso di studi in USI, salvo eventuali richieste di modifiche o integrazioni che lo studente deve presentare nei termini indicati all'art. 12.</p>
<b>Art. 16 Comunicazione</b>	<p><sup>1</sup> Il Servizio amministrazione studenti, comunica per iscritto allo studente la decisione della Commissione d'esame.</p> <p><sup>2</sup> Il Servizio amministrazione studenti avvisa i docenti e assistenti interessati della decisione e si assicura che siano messe in pratica le misure concesse.</p> <p><sup>3</sup> Per eventuali domande sull'applicazione delle misure di supporto, i docenti, su richiesta, possono avvalersi del parere di una persona esperta designata dall'USI.</p>
<hr/> <b>Capitolo IV – Disposizioni finali</b> <hr/>	
<b>Art. 17 Contenzioso</b>	<p><sup>1</sup> Contro la decisione della Commissione d'esame, lo studente può presentare reclamo al Rettorato (cfr. art. 63 cpv. 4 Statuto USI). Il Prorettore per la formazione e la vita universitaria è tenuto ad astenersi dalla deliberazione in sede di Rettorato, avendo già partecipato, in qualità di membro della Commissione d'esame, all'adozione dell'atto impugnato.</p> <p><sup>2</sup> Contro le decisioni del Rettorato, lo studente può interporre ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (cfr. art. 63 cpv. 5 Statuto USI).</p>

---

<sup>1</sup> Direttive cantonali per i Bisogni educativi speciali (BES)

<sup>2</sup> OCDE (2008), *Élèves présentant des déficiences, des difficultés et des désavantages sociaux : Politiques, statistiques et indicateurs*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264027640-fr>.

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> Direttive cantonali per i Bisogni educativi speciali (BES)